



DELIBERAZIONE N° VIII/ 003867 Seduta del 20 DIC. 2006

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

VIVIANA BECCALOSI Vice Presidente

GIAN CARLO ABELLI

DAVIDE BONI

MASSIMO BUSCEMI

RAFFAELE CATTANEO

ALESSANDRO CÉ

ROMANO COLOZZI

MASSIMO CORSARO

FRANCO NICOLI CRISTIANI

LIONELLO MARCO PAGNONCELLI

MASSIMO PONZONI

PIER GIANNI PROSPERINI

GIOVANNI ROSSONI

MARIO SCOTTI

DOMENICO ZAMBETTI

MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario

Anna Bonomo

Su proposta

dell'Assessore Massimo Corsaro

Oggetto

INTERVENTO A FAVORE DELLE NUOVE IMPRESE COOPERATIVE. (L.R. N. 21/2003, ART. 5, C. 1 LETT. A)

SECRETATO
UFFICIO

Il Dirigente Sergio Toscani

Il Direttore Generale Paolo Baccolo

L'atto si compone di 7 pagine
di cui 5 pagine di allegati,
parte integrante. *u*



VISTE:

- la legge regionale n. 21/2003 "Norme per la cooperazione in Lombardia" ed in particolare l'art. 5 che al comma 1, lettera a) prevede che la Regione attui forme di intervento economico attraverso l'erogazione di contributi e finanziamenti alle cooperative di nuova costituzione per le spese di primo impianto e di sviluppo progettuale;
- la d.g.r. n. 19599 del 26 novembre 2004 "Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative (l.r. 21/03 art. 6). Attivazione del fondo. Incarico a Finlombarda s.p.a." con la quale la Regione:
 - attiva il fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative comprendente, tra l'altro, il fondo di rotazione finalizzato al cofinanziamento di investimenti e fabbisogni finanziari, congiuntamente con intermediari finanziari convenzionati, anche nella forma tecnica della locazione finanziaria;
 - affida a Finlombarda s.p.a. la gestione del fondo;
 - approva il modello di lettera di incarico a Finlombarda S.p.a. per la costituzione di un fondo di rotazione, di un fondo di garanzia e di un fondo abbattimento tassi ai sensi dell'art. 6, comma 1 della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 "Norme per la cooperazione in Lombardia"

SENTITA la "Consulta per lo sviluppo della cooperazione" di cui all'art. 3 della l.r. n. 21/2003, che nella riunione del 16 novembre 2006 ha espresso parere favorevole all'attivazione, in via sperimentale, della misura concernente il sostegno a cooperative di nuova costituzione per le spese di primo impianto e di sviluppo progettuale;

PRESO ATTO degli orientamenti della Consulta in particolare per quanto riguarda gli importi ed il tasso di interesse delle agevolazioni, i tempi e le modalità di erogazione del beneficio;

RITENUTO

- di attivare in via sperimentale la misura "Interventi a sostegno delle Nuove Imprese Cooperative" così come specificato nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
- di assicurare la copertura finanziaria mediante le risorse disponibili del Fondo di rotazione istituito ai sensi della l.r. 21/2003 con d.g.r. 19599/2004 per una somma complessiva di € 5.250.000,00;
- di demandare alla Direzione generale Industria, piccola e media impresa e cooperazione la predisposizione degli atti amministrativi e la pubblicazione dei criteri applicativi del presente provvedimento corredati dalla relativa modulistica.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di attivare in via sperimentale, per le motivazioni di cui in premessa, la misura "Interventi a sostegno delle Nuove Imprese Cooperative" così come specificato nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
2. di assicurare la copertura finanziaria mediante le risorse disponibili del Fondo di rotazione istituito ai sensi della l.r. 21/2003 con d.g.r. 19599/2004;
3. di demandare alla Direzione generale Industria, piccola e media impresa e cooperazione la predisposizione degli atti amministrativi e la pubblicazione dei criteri applicativi del presente provvedimento corredati dalla relativa modulistica, nonché l'integrazione della convenzione stipulata con Finlombarda spa per la gestione della misura di cui al punto 1.

IL SEGRETARIO

Anna Bonomo



Allegato alla d.g.r. n. ~~3861~~ del 20 DIC. 2006

Interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione. - Criteri per l'attuazione dell'azione di cui all'art. 5, comma 1 lettera a) della l.r. 21/2003.

PREMESSA

L'articolo 5, comma 1, lettera a) della l.r. n. 21/2003 (Interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione) prevede che la Regione attui forme di intervento economico a favore delle cooperative di nuova costituzione attraverso contributi e finanziamenti per sostenere le spese di primo impianto e di sviluppo progettuale.

Così come previsto all'art. 2, comma 2, lettera a) si intende avviare un'azione a carattere sperimentale finalizzata a sostenere la nascita e l'avviamento di nuove imprese cooperative (NIC).

Si prevede di attivare tale misura utilizzando le risorse collocate presso il Fondo di sostegno al credito costituito ai sensi dell'art. 6 della legge 21/2003.

1 - STRUMENTO DI AGEVOLAZIONE

Lo strumento agevolativo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), comprende:

- a) **Contributi a fondo perduto** per le spese di primo impianto;
- b) **Finanziamenti a tasso agevolato** finalizzati ad investimenti e fabbisogni finanziari, così come previsto dai criteri operativi del Fondo di rotazione costituito ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 21/2003 con dgr 19599/2004.

Il contributo a fondo perduto erogabile non sarà superiore a € 5.000,00.

2 - RISORSE FINANZIARIE

Le risorse del Fondo di rotazione costituito ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 21/2003 con dgr 19599/2004 saranno finalizzate per € 250.000,00 per la copertura delle spese di cui al precedente punto a) e per € 5.000.000,00 per i finanziamenti di cui al precedente punto b).

3 - LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Sono ammessi ai benefici del presente provvedimento gli investimenti effettuati in Lombardia da cooperative che hanno sede legale ed operativa nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.

4 - SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono le imprese cooperative e loro consorzi che rientrano nella definizione di piccola e media impresa di cui alla normativa comunitaria e che non rientrano nei settori economici esclusi dalle agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria.

Le cooperative alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere iscritte negli



Albi e/o Registri espressamente previsti per le società cooperative dalla normativa vigente. Le cooperative sociali e loro consorzi dovranno essere iscritte, inoltre, anche all'Albo regionale istituito ai sensi della legge n. 381/1991.

Si considerano cooperative di nuova costituzione quelle cooperative costituite fino a 12 mesi prima dalla data di presentazione della domanda.

Si considerano inoltre cooperative di nuova costituzione quelle costituite da lavoratori di aziende in crisi che intendono proseguire nell'attività imprenditoriale.

5 - SPESE AMMISSIBILI

Per quanto riguarda il contributo a Fondo perduto sono ammissibili le spese riguardanti:

- Spese di primo impianto quali spese notarili, spese di registrazione, spese per l'acquisto di attrezzature informatiche necessarie per l'avvio dell'attività (computer, siti web, software).

Per quanto riguarda il co-finanziamento a tasso agevolato le spese ammissibili riguardano:


- programmi di sviluppo aziendale, tecnologico, commerciale, ambientale, per la sicurezza dell'ambiente di lavoro e per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate relative a:
 - acquisto di attrezzature, macchinari, arredi e beni strumentali necessari all'attività;
 - adeguamenti tecnici ed impiantistici dell'immobile necessario per lo svolgimento dell'attività;
 - acquisto e ristrutturazione degli immobili sede dell'attività;
 - brevetti, software, consulenze per progetti di ricerca di nuovi prodotti/processi e/o di mercato;
 - consulenze per sistemi di controllo e di qualità;
 - spese per la formazione del personale nel limite massimo del 20% del programma di investimento ammissibile;
 - formazione di scorte nel limite massimo del 10% del programma degli investimenti ammissibili;
 - acquisto di automezzi strumentali (escluso l'acquisto di automezzi per il trasporto merci);
 - acquisizione di servizi reali per il consolidamento finanziario, il potenziamento e lo sviluppo economico e produttivo.

Per le cooperative costituita da lavoratori di aziende in crisi che abbiano come obiettivo il rilancio dell'attività aziendale è ammesso l'acquisto, nel rispetto della normativa comunitaria, di attrezzature, macchinari, arredi e beni strumentali usati.

6 - ARCO TEMPORALE

I programmi di investimento:

- per le spese di costituzione e di primo impianto (contributo di € 5000 a fondo perduto) le spese devono essere già state sostenute all'atto della presentazione della domanda;
- per il finanziamento a valere sul fondo di rotazione le spese devono essere sostenute nell'arco temporale massimo di 18 mesi (entro i sei mesi precedenti e i 12 mesi successivi all'atto di presentazione della domanda).



7 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO "DE MINIMIS"

Il Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore "de minimis", all'art. 2 prescrive che "l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non superi i 100.000 euro su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dell'obiettivo perseguito,".

8 - CARATTERISTICA DEGLI STRUMENTI DI AGEVOLAZIONE

Contributo a fondo perduto

L'intervento si attua attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di € 5.000,00.

Il contributo è erogato in un'unica soluzione a seguito della presentazione, da parte della cooperativa beneficiaria, della documentazione attestante la spesa .

Le spese di primo impianto devono essere state realizzate entro 12 mesi dalla data di costituzione della cooperativa.

Fondo di rotazione

Lo strumento agevolativo si attua mediante il co-finanziamento alle cooperative con risorse del Fondo di rotazione e risorse degli intermediari finanziari. La quota regionale di co-finanziamento potrà avere modalità di rimborso diverse da quelle dell'intermediario finanziario ed è pari all'80% del finanziamento complessivamente concesso.

L'intervento agevolativo sarà applicato, con le opportune modifiche tecniche, anche alle operazioni di locazione finanziaria.

L'importo minimo del finanziamento è di € 20.000,00 e l'importo massimo è stabilito in € 500.000,00.

La percentuale massima del finanziamento è definita nel 100% dell'investimento ammissibile.


La durata complessiva del finanziamento è compresa tra i 36 e i 72 mesi; in presenza di investimenti di carattere immobiliare la durata è elevata sino a 120 mesi.

Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti per la parte del fondo regionale, è pari allo 0,10% nominale annuo.

Il tasso di interesse gravante sulla provvista messa a disposizione dagli intermediari finanziari, è parametrato all'Euribor e coerente con la finalità di agevolazione del fondo di rotazione e comunque alle migliori condizioni del mercato.

Il finanziamento potrà essere assistito dalle garanzie concesse dai Consorzi fidi di primo e secondo grado che abbiano beneficiato di contributi ai sensi delle LR 35/96 e 4/79.

La garanzia complessiva potrà essere applicata fino all'80% del finanziamento concesso.



9 - ITER PROCEDURALE: presentazione delle domande; valutazione; concessione dell'agevolazione; erogazione.

Valgono le disposizioni previste dalla dgr 26 novembre 2004 n. 19599 "Fondo di sostegno al credito per le imprese cooperative (L.r. 21/03, art. 6). Attivazione del fondo, incarico a Finlombarda" in particolare:

- Le domande vanno presentate, utilizzando esclusivamente la modulistica appositamente predisposta dalla competente Direzione generale. Esse vanno inoltrate esclusivamente per via telematica.
- Le domande non conformi alla modulistica non sono sottoposte all'esame istruttorio.
- La valutazione delle domande viene effettuata da un Nucleo di Valutazione costituito ai sensi della d.g.r. 26 novembre 2004, n. 19599 e nominato con decreto n. 13322/2004 del Direttore generale della Direzione Industria, pmi e cooperazione.
- L'intervento programmato dovrà essere realizzato entro 18 mesi successivi alla data di concessione. Eventuali proroghe potranno essere accordate dalla Regione sulla base di motivate richieste del beneficiario;

10 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

La cooperativa beneficiaria degli interventi a valere e sul fondo a favore delle nuove imprese cooperative ha l'obbligo di:

- realizzare e rendicontare il progetto nei termini previsti con le modalità previste dalla modulistica;
- consentire ispezioni e controlli da parte della Regione e dell'Ente gestore e fornire loro i dati richiesti;
- conservare per tutta la durata dell'investimento i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione;
- comunicare alla Direzione generale competente ogni variazione intervenuta per le conseguenti valutazioni;
- non alienare o distrarre i beni oggetto dell'agevolazione per un periodo di 5 anni.

11 - REGOLA DELLA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI


Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996 i dati forniti saranno oggetto di trattamento al fine di effettuare un'adeguata valutazione della domanda di ammissione alle agevolazioni anche mediante l'elaborazione e l'inserimento in supporti informatici protetti. I diritti dell'interessato sono riconosciuti dall'art. 13 della legge n. 675/1996.

I titolari del trattamento dati sono:

- la Regione Lombardia, con sede in Via Pola 14, 20124 Milano;
- l'Ente gestore

I Responsabili del trattamento dati sono:

- per la Regione Lombardia, il Direttore Generale della Direzione Industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo, Via Taramelli 20, 20124 Milano;
- per l'Ente gestore il legale rappresentante della stessa.



12 - ISPEZIONI E CONTROLLI

L'amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni presso la sede della cooperativa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalla cooperativa nonché l'attività svolta dagli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

L'Ente gestore trasmette annualmente alla competente Struttura della Direzione generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo, idonea documentazione circa lo stato di attuazione delle iniziative finanziate e semestralmente trasmette la situazione amministrativa del fondo di sostegno al credito.

13 - REVOCHE E SANZIONI

L'agevolazione è revocata:

- qualora la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa all'agevolazione;
- qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla data del provvedimento di concessione;
- qualora la cooperativa, in presenza di un finanziamento già assegnato dall'Amministrazione Regionale, decida di rinunciare all'agevolazione oppure non produca la documentazione di spesa richiesta per procedere all'erogazione di quanto deliberato, potrà essere previsto il rimborso degli oneri connessi agli adempimenti istruttori effettuati dallo stesso Ente gestore.

Nel caso di revoca di un'agevolazione già liquidata, il soggetto beneficiario versa il relativo importo a cui saranno applicati gli interessi legali vigenti al momento della revoca.

